

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**





DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 1219

del 15.11.2018

OGGETTO: Stipula del rapporto convenzionale tra l'Associazione senza scopo di lucro The International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals (IIPRTHP), Ente gestore della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SISPI) volto a regolamentare le attività di tirocinio degli allievi del Corso di Specializzazione in psicoterapia della Scuola, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, avente validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione.


<p>Proposta n. 63 del 22.10.2018</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p> <p>Il Dirigente Amministrativo Area Affari Generali Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p></p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p>
<p style="text-align: center;">R</p> <p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'Area Affari Generali Dott. Massimo S. Accolla</p> <p style="text-align: center;"></p> <div style="text-align: right;">  </div>	

**Il Commissario Straordinario
dott. Fabrizio De Nicola**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 1660 del 20.09.2018

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e del Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante




Delibera n° 1219

del 15.11.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la Legge del 18 febbraio 1989 n. 56 pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1989 n. 46 e ss.mm.ii. recante “Ordinamento della professione di psicologo”
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 11 dicembre 1998 n. 509, pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1999 n. 37 recante “regolamento recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTA** la Legge del 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge sui tirocini di formativi e di orientamento;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- PREMESSO CHE** la Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SISPI), gestita l’Associazione Onlus The International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals (IIPRTHP), di seguito denominata Scuola, è stata riconosciuta idonea dal MIUR con D.M. 12 febbraio 2002 ad istituire Corsi di Specializzazione in psicoterapia, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 56 del 18/02/1989 ed in conformità al disposto del D.M. 509/1998;



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE


gli allievi specializzandi sono tenuti ad effettuare le attività di tirocinio, presso Strutture pubbliche o privati accreditate, previo accordo tra le parti;

- VISTA** la nota, inviata a mezzo pec, in data 18 settembre 2018 con la quale la Scuola ha chiesto a questa AOUP l'avvio di un accordo volto a regolamentare le suddette attività di tirocinio, avente validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione.
- VISTA** la mail del 24 settembre 2018 con la quale l'Ufficio Convenzioni dell'AOUP ha chiesto al Prof. Daniele La Barbera *n.q.* di Responsabile dell'U.O.C. di Psichiatria, di voler comunicare le proprie determinazioni in merito all'avvio dei rapporti in parola;
- VISTO** il nulla osta all'attivazione dei rapporti richiesti espresso dal Prof. La Barbera in data 2 ottobre 2018 in calce all'accordo convenzionale proposto;
- STABILITO** che i rapporti giuridici intercorrenti tra le parti saranno regolamentati mediante la sottoscrizione di uno schema di accordo, costituito da nr 3 pagg e da nr 14 artt., recante le modalità di esecuzione degli stessi;
- STABILITO** che, in virtù degli accordi intrapresi, nel periodo di validità degli stessi, verrà consentito lo svolgimento delle attività di tirocinio, ad un numero massimo di nr 1 allievo, per ogni anno di corso sotto la guida di un *tutor aziendale* prescelto tra le figure di idoneo profilo.
- PRESO ATTO** che dal presente provvedimento non discendono oneri economici in carico all'AOUP e che la Scuola assume a proprio carico le coperture assicurative dovute per l'attività dei propri allievi così come esplicitato dall'art. 9 dello schema di accordo;
- CON** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene sostanzialmente dalla firma sulla presente atto;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- la stipula del rapporto convenzionale tra l'Associazione senza scopo di lucro The International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals (IIPRTHP), Ente gestore della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SISPI) volto a regolamentare le attività di tirocinio degli allievi del Corso di Specializzazione in psicoterapia della Scuola, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, avente validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione;
- di approvare la sottoscrizione dello schema di accordo, costituito da nr 3 pagg e da nr 14 artt., recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti;
- di prendere atto che in virtù degli accordi intrapresi, nel periodo di validità degli stessi, verrà consentito lo svolgimento delle attività di tirocinio, ad un numero massimo di nr 1 allievo, per ogni anno di corso sotto la guida di un *tutor aziendale* prescelto tra le figure di idoneo profilo;
- di prendere atto che dal presente provvedimento non discendono oneri economici in carico all'AOUP e che la Scuola garantisce le coperture assicurative dovute per l'attività dei propri allievi così come esplicitato dall'art. 9 dello schema di accordo;
- di notificare il presente provvedimento alla Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SISPI), nonché al Responsabile dell'U.O.C. di Psichiatria e al Responsabile del Servizio Trasparenza, per quanto di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ES ECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal 18.11.2018 e fino al 02.12.2018</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine

NOTE:

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e l'Associazione senza scopi di lucro The International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals (IIPRTHP) ente gestore della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI) al fine di regolamentare i tirocini degli allievi della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI).

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, P.I. 05841790826, rappresentata dal Commissario Straordinario dott. Fabrizio De Nicola nato a Palermo il 26/04/1957 in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede (in seguito indicata "Azienda")

E

L'Associazione senza scopi di lucro The International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health Professionals (IIPRTHP) ente gestore della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI) con sede legale in Roma, Viale Tito Livio 200, rappresentata dal Dr. Domenico Arturo Nesci nato a Roma il 15 Aprile 1951, in qualità di Presidente dell'IIPRTHP e Direttore dei Corsi della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale, in seguito indicato come "Scuola",

di seguito indicate singolarmente come "parte" o congiuntamente come "parti":

PREMESSO CHE

La Scuola con D.M. del 12 Febbraio 2002 è stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.

"Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 100 ore annue.

Il tirocinio degli allievi ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza (D.M. n. 509/98)".

Tali esigenze possono essere soddisfatte, attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone", facendo riferimento prevalentemente alla U.O.C. di Psichiatria(40.01) diretta dal prof. D. La Barbera, e la Scuola

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le Strutture dell'Azienda, individuate dalla Direzione Sanitaria, ritenute più idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi.

AWG



ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Azienda accoglie per ogni anno accademico un numero di massimo di uno allievi, per almeno 100 ore annue per allievo.

ART. 3

Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio l'allievo farà riferimento a un Referente del Servizio prescelto, che assumerà le funzioni di tutor, su indicazione del Responsabile del Servizio stesso scelto tra le seguenti figure professionali: Psicologo-psicoterapeuta, Psichiatra.

ART. 4

Per ciascun tirocinante inserito presso l'Azienda dovrà essere predisposto, di concerto tra l'Azienda e, per essa la Struttura Ospitante, e la Scuola un progetto formativo in cui sarà specificato:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor nominato dall'Azienda;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza nella Azienda;
- ▲ le strutture dell'Azienda presso le quali si svolge il tirocinio;
- ▲ GLI ESTREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE.

La Scuola garantisce una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei propri allievi nonché la piena aderenza alle scelte aziendali concordate per la gestione delle attività di tirocinio.

ART. 5

Gli allievi svolgono il tirocinio negli orari di servizio presso i servizi e le unità operative, previa opportuna e insindacabile determinazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda. Durante il periodo di tirocinio gli stessi assumono i seguenti obblighi:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene a dati ed informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale.

ART. 6

Lo staff didattico della Scuola collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 7

Al termine del tirocinio l'Ente rilascia regolare attestato di frequenza nominativo e la certificazione dell'avvenuto tirocinio sottoscritta dal tutor e dal Responsabile della Struttura presso la quale il tirocinio è stato svolto. Ai fini della certificazione delle competenze acquisite il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio. Nel computo della durata del tirocinio di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto di periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici. Per quanto detto le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente dell'Azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dell'Azienda stessa. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda. Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese.

ART.9

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'onere di assicurare l'allievo è posto a carico della Scuola. Alla stessa è fatto carico di trasmettere all'Ente entro l'inizio del tirocinio con una polizza assicurativa per infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile verso terzi (D.M. n. 142/98). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alla polizza sottoscritta dalla Scuola e alla Scuola stessa).

ART.10

La Scuola darà comunicazione alle strutture aziendali ove si svolge il tirocinio delle iniziative, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività formative promosse.

La stessa si impegna:

- 1) a riservare al personale laureato dell'Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall'Azienda, e comunque non inferiore a tre;

ART. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento ai regolamenti Aziendali nonché alla normativa vigente in materia. Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

ART. 12

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha **durata quadriennale** salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 60 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle stesse:

Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.

ART. 13

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. I comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte che ha richiesto tale adempimento.

ART.14

Le parti convengono che per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente atto è competente il foro di Palermo.

per la Scuola Internazionale di
Psicoterapia nel Setting Istituzionale
Il Presidente dell'IIPRTHP
(Dott. Domenico Arturo Nesci)



THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR PSYCHOANALYTIC
RESEARCH AND TRAINING OF HEALTH PROFESSIONALS
(I.I.P.R.T.H.P.)
IL PRESIDENTE
Dr. Domenico Arturo Nesci

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "P. Giaccone"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)

